

## I criteri di valutazione delle capacità genitoriali

**Giovanni B. Camerini**  
**Neuropsichiatra infantile**

La cosiddetta “valutazione della genitorialità” è un’attività di diagnosi maturata in un’area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica e della psichiatria forense. Intesa in senso ampio riguarda due versanti, genitori e bambino, ed ovviamente la loro relazione. Essa è particolarmente feconda per le applicazioni operative che ne possono derivare sia in funzione degli interventi psicosociali di prevenzione e di riabilitazione realizzati dai servizi sociosanitari sotto l’egida del principio di beneficenza, che delle decisioni assunte dal Tribunale per i minorenni e dal Tribunale ordinario per la tutela giurisdizionale dei diritti dei minorenni coinvolti direttamente o indirettamente in procedimenti giudiziari.

Nell’ambito delle competenze proprie del Tribunale per i minorenni, tre sono le ipotesi graduate in relazione alla gravità della situazione in cui si tratta di determinare la capacità dei genitori.

a) La prima (artt. 2-5 legge 4 maggio 1983 n. 184) si riferisce ai casi riguardanti un minore *temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo* quando i genitori o gli altri familiari interessati sono in grado di collaborare con i servizi socio sanitari. In questo caso le capacità genitoriali sono valutate come potenzialmente adeguate e comunque recuperabili anche grazie di un intervento psicosociale di riabilitazione.

b) La seconda situazione è quella “estrema” del minore *in stato di abbandono*, e cioè privo di assistenza morale e materiale anche da parte dei membri della famiglia estesa (artt. 8-21 legge n. 184/1983). Riconosciuto il principio di diritto che attribuisce *un carattere prioritario* al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, occorre valutare l’incapacità genitoriale sulla base della reale obiettiva situazione esistente in atto.

c) La terza situazione considerata è per così dire intermedia, pur essendo in se stessa caratterizzata da una certa importanza. Essa si verifica quando *uno o entrambi i genitori violano più o meno gravemente i doveri parentali o tengono una condotta comunque pregiudizievole per il minore* (artt. 330-333 c.c.). La condotta del genitore, anche se turba lo sviluppo personale ed educativo del figlio non è tale da compromettere in modo irreversibile il suo diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

La modifica dell’art. 111 della Costituzione (legge cost. 2/1999) e la promulgazione della legge 149/2001 hanno introdotto il *giusto processo* nella prassi della giustizia minorile, rendendo così possibile la tutela giurisdizionale dei diritti della personalità del fanciullo riconosciuti dalla Convenzione di New York del 1989 che l’Italia aveva già ratificato nel 1991 (legge 176/1991). Tali novità riguardanti sia il diritto sostanziale che quello processuale hanno fatto evolvere in senso giurisdizionale le funzioni del Tribunale per i minorenni, che dalla sua istituzione, risalente al lontano 1934, aveva sempre svolto attraverso le forme della cosiddetta volontaria giurisdizione una funzione di carattere tutelare. La tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e relazionali del minore, che corrisponde al *principio di legalità*, può peraltro essere complementare all’azione amministrativa dei servizi, diretta ad assicurare allo stesso minore protezione e benessere per favorire, secondo il *principio di beneficenza*, il pieno sviluppo della sua personalità. E’ necessario tenere sempre presente che *la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa sono e devono rimanere funzioni distinte*, ambiti di competenze diverse, con finalità e interventi differenziati.

I criteri presenti in letteratura per la valutazione della genitorialità in senso generale riguardano *parametri individuali e relazionali* relativi ai concetti di *parenting* e di *funzione genitoriale*, trattati ampiamente nella letteratura italiana e internazionale. E’ stato recentemente

messo a punto (Camerini, De Leo, Volpini e Sergio, 2007) un nuovo strumento di valutazione delle competenze genitoriali che prevede la somministrazione al genitore di una serie di domande (items), in numero di 24, le quali esplorano capacità relative a tre diverse aree di funzionamento:

- a) *supporto sociale e capacità organizzativa;*
- b) *protezione;*
- c) *calore ed empatia (care).*

Le risposte fornite dal soggetto vengono indagate attraverso la capacità e disponibilità narrativa su alcune aree:

- l'area della riflessione personale;
- l'area della riflessione relativa al rapporto di coppia;
- l'area della riflessione identificatoria sui figli.

La valutazione delle capacità genitoriali si rivolge anche a determinare le modalità dell'affidamento dei figli legittimi o naturali nei procedimenti separativi, all'interno di valutazioni che dovrebbero rispettare sempre e comunque il diritto di contraddittorio nei modi e nelle forme della CTU. Il legislatore del 2006 colloca in primo piano il diritto dei figli alla *bigenitorialità* (art. 155 co. 1 novellato). Il nuovo regime della separazione è perciò finalizzato a garantire i diritti relazionali così riconosciuti, che per loro natura si configurano come *biunivoci*, tra ciascun genitore in condizione di parità rispetto all'altro, ed il figlio minore. I criteri di valutazione sono così riassumibili:

- 1) *Criterio del cosiddetto "genitore psicologico"*, legato al processo di identificazione nei bisogni dei figli.
- 2) *Criterio del desiderio autentico dei figli*, ovvero la qualità dell'attaccamento verso ciascun genitore e la disponibilità nel relazionarsi con lui.
- 3) *Criterio della riflessività*: riguarda la capacità, da parte di ciascuno dei due genitori, di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relative sia agli stati mentali figli stessi ed alle loro esigenze evolutive, sia alle relazioni familiari che li coinvolgono.
- 4) *Criterio dell'accesso*: gli indizi di cooperazione e di disponibilità o, viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell'altro a partecipare alla crescita e all'educazione dei figli e al loro complementare bisogno di "accedere" all'altro genitore.

Il compito dell'esperto (neuropsichiatra infantile o psicologo) chiamato dal giudice a compiere accertamenti e valutazioni dunque è divenuto più complesso, poiché la decisione giudiziaria non si limita più a stabilire discrezionalmente con esclusivo riferimento all'interesse del minore "*al quale dei coniugi i figli sono affidati*", come era previsto dal testo precedente dell'art. 155 c.c., ma è diretta a garantire il soddisfacimento e l'esercizio dei diritti anche relazionali dei soggetti -figli in età minore e genitori- interessati alla regolazione dei rapporti personali e patrimoniali nella nuova situazione esistenziale. Tali accertamenti non solo soddisfano le esigenze sottese al principio di legalità ma corrispondono anche specificamente all'interesse del minore, posto che la *bigenitorialità* è un diritto del minore stesso e non un dovere che si sovrappone alla sua realtà esistenziale ed alle sue esperienze affettive. Non si tratta quindi più di stabilire, come avveniva in precedenza, quale sia il genitore "più adeguato" per l'affidamento dei figli (a meno che non sussistano comportamenti pregiudizievoli per la prole messi in atto dall'uno o dall'altro genitore, tali da configurare una concreta ipotesi di maltrattamento che imponga un affidamento esclusivo), ma di valutare quali siano le condizioni più idonee a garantire, per i figli, il diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione.

L'elaborazione di un progetto di affidamento non è però riducibile ad un'operazione puramente tecnica fondata su criteri di razionalità oggettiva o su meri parametri legali, ma è rivolta ad agire in primo luogo sulle relazioni familiari. La richiesta di chiarimenti e di consenso per singole soluzioni che modulano il regime secondo le esigenze del minore e l'effettiva disponibilità dei genitori non può essere confusa con la mediazione del conflitto di coppia. La CTU non può quindi realizzare formalmente una vera e propria mediazione, in quanto diverse sono le sue procedure e le sue finalità e diversi i contenuti del consenso informato che i genitori sottoscrivono.